



Lucia Bellucci

(ricercatrice in Sociologia del diritto nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere?
Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza ***

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le mutilazioni genitali femminili come atto di violenza nelle norme e nei documenti europei degli anni 2000 – 3. Escissione e abuso/brutalità/violenza: binomi appropriati e inevitabili? – 4. L'escissione, il dolore e la sua reinterpretazione – 5. Il rapporto dell'escissione con la comunità, la famiglia e il matrimonio – 6. La Convenzione di Istanbul, le norme francesi e i rischi per la libertà religiosa – 7. Considerazioni conclusive.

1 - Introduzione

L'espressione "mutilazioni genitali femminili" (MGF) utilizzata nelle norme europee e internazionali si riferisce a interventi, principalmente ablativi e di grado differente, sugli organi genitali femminili. Preferisco solitamente riferirmi alle singole pratiche che le compongono, escissione, infibulazione o all'espressione inglese *female genital cutting* (FGC) perché meno connotate e più mirate a descrivere il fenomeno in questione. Nel presente scritto mi riferirò però anche all'espressione MGF in quanto essa è quella utilizzata nelle norme europee in materia. Per delineare le forme che le ablazioni in questione possono assumere sono stati storicamente compiuti alcuni tentativi di classificazione¹. Tra questi mi pare particolarmente proficuo menzionare la classificazione utilizzata dalla dottoressa Marie-Hélène Mottin-Sylla nello studio *Excision au Sénégal* (1991), riportato dalla sociologa Isabelle Gillette², la quale individua due

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La prima classificazione di cui si ha notizia si deve a William Freeman Daniell, il quale distingue quattro forme: escissione del clitoride, escissione delle piccole labbra, escissione delle piccole labbra e del clitoride, escissione parziale delle grandi labbra associata all'una o all'altra delle forme precedenti. Si veda **W.F. DANIELL**, *On the circumcision of females in Western Africa*, in *London Medical Gazette*, 5, 1847, pp. 374-378, citato da **M. ERLICH**, *La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines*, L'Harmattan, Paris, 1986, p. 26.

² Si veda **M.-H. MOTTIN-SYLLA**, *Excision au Sénégal*, ENDA-Tiers-Monde, Dakar, 1991, citato da **I. GILLETTE-FAYE**, *La polygamie et l'excision dans l'immigration africaine en France analysées sous l'angle de la souffrance sociale des femmes*, Presses Universitaires du Septentrion,



macro tipi, ciascuno dei quali si declina in tre gradi diversi, corrispondenti all'escissione vera e propria, e un terzo tipo, corrispondente all'infibulazione. Il primo tipo, detta escissione "sunna", opera unicamente sul clitoride. Si può distinguere in un intervento cosiddetto benigno, che prevede l'ablazione del cappuccio del clitoride soltanto (grado I); un intervento medio, che prevede l'ablazione del cappuccio e del glande del clitoride (grado II); un intervento severo, che prevede l'ablazione totale del clitoride (grado III). Il secondo tipo consiste in una clitoridectomia e in un'ablazione delle piccole e/o grandi labbra. Si possono distinguere la clitoridectomia e l'ablazione delle piccole labbra (grado I); la clitoridectomia, l'ablazione delle piccole labbra e l'ablazione parziale delle grandi labbra (grado II); la clitoridectomia e l'ablazione totale delle piccole e grandi labbra (grado III). Il terzo tipo, l'infibulazione, consiste nella clitoridectomia, nell'ablazione degli organi genitali esterni e nell'operazione per richiudere la piaga in modo più o meno completo. La distinzione tra l'escissione vera e propria e l'infibulazione sembra coerente con i diversi significati a esse attribuiti dalla letteratura. Premetto infatti, per correttezza metodologica, che le riflessioni socio-antropologiche riportate nel presente lavoro si riferiscono alla pratica dell'escissione, cui ho avuto modo di dedicare numerosi anni di studio.

A seguito del fenomeno migratorio, quest'ultima è ormai diffusa anche nei paesi cosiddetti "occidentali"³. Essa implica l'esistenza di un ordinamento normativo che considera gli individui come parte di un gruppo i cui interessi prevalgono sui suoi membri. Confligge con i diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati moderni, in particolare il diritto all'integrità fisica, alla salute, alla non discriminazione in base al genere, all'etnia, alla cultura. Le condotte a essa relative sono considerate in questi Stati, al pari delle altre forme di mutilazione genitale, "reati culturalmente motivati". Sono infatti state introdotte norme, a livello nazionale, sovranazionale e internazionale per vietare e sanzionare tali interventi sui genitali femminili.

Il presente contributo si propone due obiettivi. Il primo è analizzare l'interpretazione dell'escissione fornita dalle norme europee (ma anche dai documenti europei) in materia, incluse quelle della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

Lille, 1998, p. 62.

³ Sebbene sia consapevole del fatto che l'espressione "occidentale" è pienamente soggettiva e l'interpretazione che le viene data dipende dal punto di vista di ciascuno, nel presente articolo la userò per indicare un'area del mondo astrattamente configurata, che coincide generalmente con l'Europa, il Nord America, l'Australia e la Nuova Zelanda.



confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)⁴. Con l'aggettivo "europee" si intende dunque indicare norme delle istituzioni dell'Unione europea (UE) e del Consiglio d'Europa, ma anche norme nazionali di Stati membri dell'UE.

L'articolo sostiene in proposito la tesi secondo la quale l'associazione fatta da tali norme tra MGF e comportamenti che integrano l'abuso o la brutalità, ma anche la violenza *tout court*, non solo non corrisponde alle motivazioni in base alla quale l'escissione viene perpetuata, ma può anche avere effetti negativi impreveduti. È importante interrogarsi su tale aspetto perché gli approcci più costruttivi per "gestire" la diversità culturale tramite il diritto sembrano essere quelli che muovono dalla convinzione che "quel che appare non corrisponde necessariamente a quello che è"⁵. La ricerca intende dimostrare che l'associazione suddetta perde di vista le motivazioni fornite dai membri delle popolazioni che la perpetuano. Secondo la tesi che si intende qui sostenere, per favorire, almeno teoricamente, la punibilità di questa pratica, essa viene accostata a comportamenti con cui non ha nulla in comune. Si può dunque evidenziare l'intento di costruire un tipo di reato che potremmo individuare come "di genere", il quale, almeno apparentemente, intende tutelare la donna, ma fa perdere di vista al legislatore l'oggettiva descrizione del comportamento sanzionato.

Il presente articolo si propone quindi di dimostrare l'incongruenza tra il modo in cui le norme in materia di MGF sono scritte e l'assenza dell'intento di ledere, che emerge dalle motivazioni fornite dagli immigrati alla domanda sul perché la fanno praticare sulle loro figlie, ed è confermata dalla maniera in cui la percezione dei valori legati a tale consuetudine si sta modificando tra le donne che la perpetuano. Tale analisi non mira assolutamente, sia chiaro, a escludere un intervento di tipo sanzionatorio in materia di MGF, ma a sottolineare che il modo in cui le norme in questione sono scritte rischia di porre problemi, da un lato, quanto alla loro applicazione da parte delle corti⁶, dall'altro, come si accennerà nel

⁴ Traduzione italiana in *GU* n. 153, 2 luglio 2013, p. 69.

⁵ **A. SCHIAVELLO**, *Il diritto e il suo doppio. In cerca della frontiera tra la conoscenza giuridica e il suo oggetto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, VI, 2017 (numero speciale), p. 73. L'Autore cita a sua volta **A.M. IACONO**, *La giustizia di Trasimaco e i filosofi del sospetto*, in *Ragion pratica*, 20, 2003, pp. 167-185.

⁶ Indipendentemente dal fatto che la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne esorta gli Stati membri "a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne", comprese le MGF (2010/2209(INI)), par. 3, in *GUUE* C 296 E, 2 ottobre 2012, p. 26.



paragrafo conclusivo, quanto all'emersione della pratica stessa dalla clandestinità e all'inclusione sociale dei migranti. L'articolo si propone inoltre di mostrare, tramite l'analisi della legge che adatta il diritto francese alla Convenzione di Istanbul, gli effetti negativi che le norme europee in materia di MGF potrebbero indirettamente avere in materia di libertà religiosa.

2 - Le mutilazioni genitali femminili come atto di violenza nelle norme e nei documenti europei degli anni 2000

L'associazione tra escissione e violenza (o tra escissione e abuso/brutalità) emerge chiaramente dai testi europei e internazionali in materia di MGF. Intendo soffermarmi sui primi, perché negli ultimi anni queste pratiche hanno ricevuto una notevole attenzione nell'Unione europea (UE)⁷ e, più in generale, in Europa. In tutti gli anni 2000 si è assistito a un intensificarsi degli interventi in materia di MGF da parte di istituzioni dell'UE, quali il Parlamento europeo (Parlamento), la Commissione europea (Commissione), il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio), così come da parte del Consiglio d'Europa. Tali interventi hanno consolidato l'associazione tra escissione e violenza, in particolare riconducendo l'escissione, tramite la categoria della mutilazione, nell'alveo della violenza di genere (in particolare *gender-based violence*). Quanto suddetto emerge ancora più esplicitamente dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI⁸. Essa afferma infatti che la violenza di genere

«comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"»⁹.

La relazione *Female genital mutilation in the European Union and Croatia* del 2013, commissionata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere¹⁰,

⁷ Si veda EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE), *Female genital mutilation in the European Union and Croatia (Report)*, European Union, 2013 (<http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/female-genital-mutilation-european-union-report>).

⁸ In GUUE L 315, 14 novembre 2012, p. 57

⁹ Par. 17.

¹⁰ EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE), *Female genital*



fa riferimento alle MGF come a una “forma crudele di violenza di genere (“a cruel form of gender-based violence”)¹¹. Inoltre, il documento *Strategy for equality between women and men 2010-2015* e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, adottata dalla Commissione il 21 settembre 2010, inquadrano le MGF nell’ambito della violenza di genere, annoverandola tra le “forme di violenza di cui le donne sono vittime in quanto donne”¹². La relazione del *Forum on the Future of Gender Equality in the European Union*, organizzato dalla Commissione europea il 20 e 21 aprile 2015 a Brussels, considera infine le MGF come una violenza contro le donne, in particolare “una brutale manifestazione della disuguaglianza di genere”¹³.

Il binomio MGF-violenza/abuso (o abuso sui minori) si ritrova nelle risoluzioni del Parlamento sul tema. La risoluzione del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili del 2001¹⁴ considera infatti che “qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile costituisce un atto di violenza contro le donne”¹⁵ e, relativamente all’infanzia, una “forma di abuso”¹⁶. Analogamente, anche la risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell’UE¹⁷ inquadra, in vari paragrafi, le MGF nell’ambito della “violenza contro le donne” e dell’„abuso”; allo stesso modo la risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminili¹⁸ associa le MGF a un “atto di violenza nei confronti delle donne[, ma anche in maniera specifica a] un abuso sui minori”¹⁹, così come

mutilation in the European Union and Croatia (Report), cit.

¹¹ V. LANGBAKK, *Foreword*, in EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (EIGE), *Female genital mutilation*, cit., p. 3 [traduzione mia].

¹² COM(2010) 491 def., par. 4. La *Strategy* si riferisce in inglese a “forms of violence that women experience because they are women”. EUROPEAN UNION, *Strategy for equality between women and men 2010-2015*, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, p. 24 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c58d_e824-e42a-48ce-8d36-a16f30ef701b/language-en).

¹³ Il testo inglese fa riferimento a “a brutal manifestation of gender inequality”. Si veda *Forum on the Future of Gender Equality in the European Union*, European Commission, DG Justice and Consumers, Unit D.2 (Gender Equality), *Report*, Brussels, 10 giugno 2015, p. 25 (https://www.gwi-boell.de/sites/default/files/uploads/2015/11/report_forum_gender_equality_en.pdf).

¹⁴ (2001/20135(INI)). In *GUUE* C 77 E, 28 marzo 2002, p. 126.

¹⁵ Par. F.

¹⁶ Par. 11.

¹⁷ (2008/20171(INI)), in *GUUE* C 117 E, 6 maggio 2010, p. 52.

¹⁸ (2012/2684(RSP)), in *GUUE* C 332 E, 15 novembre 2013, p. 87.

¹⁹ Par. C.



alla “violenza di genere”²⁰. Di “violenza di genere”²¹ o di “violenza basata sul genere”²² (ma pure di pratica brutale²³) parla anche la risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione²⁴ in materia di MGF. Pure il Consiglio, specificatamente nelle sue conclusioni del 5 giugno 2014, fa riferimento a entrambe le categorie della violenza e dell’abuso sui minori²⁵. La dichiarazione comune sulla Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili si riferisce alla stessa come a una “pratica brutale”²⁶.

Anche la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 25 novembre 2013²⁷ considera le MGF come “una forma di abuso sui minori”²⁸. Essa è stata evidentemente in proposito ispirata dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/146 *Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations*, adottata il 20 dicembre 2012, che si riferisce alle MGF come a “un abuso irreparabile, irreversibile”²⁹ e a una forma di violenza³⁰.

3 - Escissione e abuso/brutalità/violenza: binomi appropriati e inevitabili?

²⁰ Par. E.

²¹ Par. 3.

²² Parr. D. e I.

²³ Par. E.

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo “*Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*” [2014/2511(RSP)], in *GUUE* C 93, 24 marzo 2017, p. 142.

²⁵ Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 5 giugno 2014. Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile, riunione del Consiglio “Giustizia e affari interni”, Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2014. Per approfondimenti si veda la versione in inglese delle stesse, Council of the European Union Justice and Home Affairs meeting conclusions on Preventing and combating all forms of violence against women and girls, including female genital mutilation of 5 June 2014, Justice and Home Affairs Council meeting, Luxembourg, 5 e 6 giugno 2014 (<https://www.consilium.europa.eu/media/28077/143103.pdf>).

²⁶ Bruxelles, 6 febbraio 2013 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-67_it.htm). Questa espressione non è invece più presente nella dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti della mutilazione genitale femminile, Bruxelles, 5 febbraio 2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-601_it.htm).

²⁷ Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, COM(2013) 833 final.

²⁸ Par. 1.

²⁹ Traduzione mia di “an irreparable, irreversible abuse”. *Recalling*.

³⁰ Si veda parr. 4, 12 e 13.



Come esemplificato nelle ultime righe del paragrafo precedente, gli interventi avutisi a livello internazionale³¹ hanno fortemente influito sull'approccio all'escissione delle istituzioni su menzionate. Non si può tuttavia escludere, ed è anzi forse lecito ipotizzare, che una certa influenza su tale approccio, che tende ad associare l'escissione (e, più in generale le MGF) a forme di abuso, di brutalità e di violenza, sia stata esercitata anche dalla risposta francese alla norma consuetudinaria in questione, che ha preso corpo, in particolare, tramite l'attività di alcune ONG e quella delle corti. Nella maggior parte dei casi, infatti, nelle decisioni francesi le escissioni sono qualificate come "atti intenzionali di violenza" (*violences volontaires*) [o "lesioni personali (*coups et blessures*)] che hanno causato una mutilazione (*ayant entraîné une mutilation*), perpetuata su un minore di età inferiore a 15 anni"³².

In Francia, l'escissione è perpetuata soprattutto da immigrati provenienti dall'Africa occidentale, in particolare da quella subsahariana, appartenenti alle etnie *Mandé* e *Halpulaar*³³. Di questa pratica si è animatamente dibattuto³⁴ dopo la morte di alcune bambine, verificatasi in seguito all'emorragia provocata dall'escissione e dopo che quest'ultima non è più stata considerata un *délit*, ma un *crime*. Dalla fine degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta i casi di escissione erano infatti trattati dal *Tribunal Correctionnel*. Dalla fine degli anni Ottanta essi sono divenuti di competenza della *Cour d'Assises*³⁵.

L'accostamento tra l'escissione e l'abuso o la brutalità, operato dalle norme e dai documenti di cui al paragrafo 1, non appare appropriato, anche alla luce del fatto che, dai processi avutisi in Francia, è emerso che, generalmente, le madri che fanno praticare l'escissione si occupano delle

³¹ Per approfondimenti su tali interventi si veda **L. BELLUCCI**, *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 95-102.

³² Si vedano gli artt. 222-9 e 222-10 del nuovo Codice Penale francese, e l'art. 312-3 del vecchio Codice Penale francese.

³³ Si veda **GAMS**, *Rapport d'activité du GAMS*, GAMS, Paris, 2001, p. 1.

³⁴ Nel contesto accademico le riviste *Droit et Culture: Revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire*, *Revue du MAUSS* e *Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie* hanno contribuito alla conduzione del dibattito. Per ulteriori informazioni si veda **L. BELLUCCI**, *Consuetudine, diritti e immigrazione*, cit., p. 158, nota 416.

³⁵ Il *Tribunal Correctionnel* è competente in materia di reati sanzionati con pene meno elevate, che, nel sistema francese sono chiamati "délits", mentre la *Cour d'Assises* è competente in materia di reati sanzionati con pene maggiori, che, nel sistema francese sono chiamati "crimes". Il primo è formato solo da giudici togati, mentre la seconda unisce ai giudici togati, uno dei quali è il Presidente della Corte, una giuria popolare formata da cittadini francesi.



proprie figlie, se ne prendono cura, le accudiscono³⁶. Anche se l'escissione costituisce una lesione e può avere conseguenze pericolose, pure l'associazione con la violenza, specificatamente quella di genere³⁷, non è in realtà inattaccabile. L'idea che la lesione consistente nel taglio di un organo o di parte di esso sia inequivocabilmente e inevitabilmente associata al concetto di violenza non è infatti ovvia³⁸: ad esempio, l'art. 582 del Codice Penale italiano, che punisce le lesioni personali, non fa riferimento al concetto di violenza. È questa l'ipotesi di reato alla quale la maggior parte dei comportamenti punibili tramite l'articolo su citato sarebbe riconducibile se in Italia non esistessero norme incriminatrici *ad hoc*; e, in effetti, prima dell'adozione della legge del 2006, la n. 7 del 9 gennaio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"³⁹, i giudici italiani hanno applicato proprio questa fattispecie, riferendosi, in particolare, alle lesioni gravi e gravissime⁴⁰. L'idea che il diritto penale possa intervenire in materia di escissione solo se la stessa è definita come una violenza, non è quindi scontata, né inevitabile.

³⁶ Per approfondimenti sui processi in materia di escissione svoltisi in Francia si veda **L. BELLUCCI**, *Consuetudine, diritti e immigrazione*, cit., pp. 113-164, e **L. BELLUCCI**, *Customary Norms vs State Law: French Courts' Responses to the Traditional Practice of Excision*, in R. Provost (a cura di), *Culture in the Domains of Law*, Cambridge University Press, Cambridge e New York, 2017, pp. 85-124.

³⁷ Per un'approfondita analisi della nozione di violenza di genere si veda **F. POGGI**, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 11, 1, 2017, pp. 51-76.

³⁸ Si veda **L. BELLUCCI**, *Shaping Notions of Personal Autonomy in Plural Societies: Addressing Female Genital Cutting in France and the European Regulatory Framework on this Customary Norm*, in M.-C. Foblets, M. Graziadei, A. Dundes Renteln (a cura di), *Personal Autonomy in Plural Societies: A Principle and its Paradoxes*, Routledge, Abingdon e New York, 2018, p. 200.

³⁹ In GU 14, 18 gennaio 2006, p. 4. La legge ha inserito nel Codice penale italiano gli artt. 583 *bis* e 583 *ter*, che puniscono le pratiche di mutilazione (o lesione) degli organi genitali femminili. Si veda sul tema **F. BASILE**, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in *Diritto penale e processo*, 6, 2006, p. 678; **C. DE MAGLIE**, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, Pisa, 2010, pp. 40-41; **L. GOISIS**, *Multiculturalismo e diritto penale in un'ottica comparatistica: l'esempio del Canada. Prime riflessioni alla luce della convenzione di Istanbul*, in M.A. Foddai (a cura di), *Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l'Italia*, Jovene, Napoli, 2013, pp. 143-157; **L. BELLUCCI**, *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, Rivista telematica (http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2015_n15-2/008_Mono1_Bellucci.pdf) 15, 2, 2015 (numero monografico: *Le discriminazioni di genere nel diritto italiano*), pp. 113-140.

⁴⁰ Per un'analisi di questi casi si veda **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 224-225.



I genitori/le madri che perpetuano l'escissione la fanno praticare, infatti, nella convinzione di fare il bene delle loro figlie, come emerge dalle motivazioni più ricorrenti fornite in materia⁴¹ e dal desiderio delle madri di risparmiare alle figlie il ricordo del dolore provato. In effetti, come già accennato, in molti casi di escissione trattati dalle corti francesi è emerso esplicitamente che le madri si occupavano bene delle loro figlie e della loro salute.

4 - L'escissione, il dolore e la sua reinterpretazione

Per quanto riguarda il desiderio delle madri di risparmiare alle figlie il ricordo del dolore provato, ricordiamo che anche nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 23 novembre 2012⁴² in relazione al primo e al momento unico⁴³ caso su cui i giudici si sono pronunciati in Italia dopo che in questo paese è stata adottata la legge sulle MGF del 2006, si può leggere che la madre imputata ha riferito nel suo interrogatorio che "l'intervento viene fatto sui bimbi molto piccoli per evitare dolore"⁴⁴, che desiderava che l'„intervento fosse fatto entro i due mesi di vita per procurare [alla bambina] meno dolore possibile"⁴⁵ e che le intercettazioni telefoniche tra il padre e la donna che avrebbe materialmente compiuto l'*arué*, cioè la pratica tradizionale di cui al caso in questione, hanno riferito «l'opportunità che tale "intervento"⁴⁶ potesse essere eseguito nello stesso giorno in cui venivano fatti alla piccola "i fori alle orecchie", così ella avrebbe sentito "dolore solo per un giorno"»⁴⁷. Da questo caso, che ha visto quali

⁴¹ Per dettagli sulle ragioni fornite dagli immigrati per spiegare la perpetuazione di questa pratica si veda **L. BELLUCCI**, *Consuetudine diritti e immigrazione*, cit., pp. 77-92.

⁴² Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 1485 del 23 novembre 2012 (deposito 21 febbraio 2013), caso Obaseki-Ekogiawe-Omoruy. Ringrazio per il testo di questa sentenza il professor Fabio Basile. Sul tema si veda anche **F. BASILE**, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24 del 2013.

⁴³ Come si apprende da fonti giornalistiche, altri casi sono attualmente in corso. Si veda *Perugia, mutilazioni genitali sulle figlie: ai domiciliari una coppia di nigeriani*, in *Umbria24*, (<http://www.umbria24.it/perugia-infibulazione-su-due-bambine-ai-domiciliari-coppia-di-nigeriani/307280.html>); *Infibulazione, si difendono i genitori delle bambine: l'operazione è stata fatta in Nigeria dai nonni, noi non ne sapevamo nulla*, in *La Nazione* (<http://www.lanazione.it/umbria/infibulazione-sesso-donne-violenza-perugia-nigeriani-bambine-1.110422>).

⁴⁴ Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 1485, cit., p. 48.

⁴⁵ Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 1485, cit., p. 49.

⁴⁶ Corsivi della sentenza.

⁴⁷ Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 1485, cit., p. 35.



imputati i due genitori e la donna che avrebbe materialmente compiuto la pratica, emergono quindi affermazioni che confermano l'assenza dell'intento di ledere e un mutamento diffuso dell'interpretazione del dolore.

In effetti, secondo le inchieste condotte in Francia da studiose francesi⁴⁸, la spiegazione che le madri forniscono più di frequente alla domanda sul perché facciano praticare l'escissione sulle neonate è proprio il desiderio di evitare alle figlie il ricordo del dolore provato.

Si potrebbe ribattere che questa motivazione maschera il timore di molte donne di non riuscire a praticarla sulle figlie una volta cresciute,

⁴⁸ Si veda **A. RAULIN**, *Femmes en cause. Mutilations sexuelles des fillettes africaines en France aujourd'hui*, Centre Fédéral (FEN), Paris, 1987; **I. GILLETTE-FAYE**, *La polygamie et l'excision*, cit.; **S. FAINZANG**, *L'excision ici et maintenant*, in **AA. VV.**, *Les mutilations du sexe des femmes aujourd'hui en France*, Tierce, Paris, 1984, pp. 23-43. Si veda anche **I. GILLETTE-FRENOY**, *L'excision et sa présence en France*, in *L'Ethnographie*, 88, 2, 1992, pp. 21-50; **I. GILLETTE-FRENOY**, *L'excision et sa présence en France*, GAMS, Paris, 1992; **A. RAULIN**, *Problèmes éthiques d'une recherche en sciences sociales: l'excision et sa présence en France*, in *Cahiers internationaux de sociologie*, 88, 1990, pp. 157-172; **S. FAINZANG**, *Circoncision, excision et rapports de domination*, in *Anthropologie et Sociétés*, 9, 1, 1985, pp. 117-127; **S. FAINZANG**, *Excision et ordre social*, in *Droit et Culture: Revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire*, 20, 1990, pp. 177-182. L'inchiesta condotta da Sylvie Fainzang, la prima in ordine cronologico delle inchieste da me consultate, interessa circa quaranta persone. La studiosa si serve soprattutto di una duplice rete di informatrici: la prima costituita da donne residenti in HLM (*hébergements à loyer modéré*, comparabili con le cosiddette case popolari italiane) in un comune del dipartimento degli Yvelines, la seconda essenzialmente da donne residenti nel XIX *arrondissement* di Parigi, alcune delle quali conoscono il francese. Vi è pure una terza fonte di informazione, costituita da uomini e donne appartenenti a varie categorie sociali. Alle interviste è sempre presente l'interprete che ha anche la funzione di introdurre la ricercatrice. Le interviste sono essenzialmente condotte su persone dell'Africa occidentale, dato che in Francia la maggior parte degli immigrati appartenenti a popolazioni che praticano l'escissione proviene da questa zona. In particolare si tratta di soggetti originari del Mali (paese in cui tutte le etnie praticano l'escissione), del Senegal e, in misura minore, della Mauritania, della Costa d'Avorio e dell'Alto Volta. L'inchiesta condotta da Annie Raulin si è svolta a Parigi, in particolare nel XVIII, XIX e XX *arrondissement*, su donne sposate e madri di famiglia tra i 20 e i 40 anni circa, arrivate in Francia tra il 1975 e il 1982, i cui figli sono per la maggior parte nati in Francia; su adolescenti, maschi e femmine, della scuola secondaria; infine sui mariti e i cugini delle donne incontrate, a seconda della loro presenza. Si tratta, nella stessa percentuale, di donne provenienti dalla città e dalla campagna. Un numero non indifferente di queste è raggruppato in associazioni femminili. Gli intervistati sono, anche in questo caso, originari dell'Africa occidentale, in particolare del Mali. Le interpreti sono addirittura due e una ha in particolar modo il ruolo di mediatrice. Per l'inchiesta condotta da Isabelle Gillette-Faye si possono fare considerazioni analoghe a quelle già fatte per le ricerche di Fainzang e di Raulin. Occorre precisare che essa si è svolta a Parigi, nel XVIII, XIX e XX *arrondissement*; nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, a Nanterre, in quello del Val-d'Oise, a Sarcelles e in quello degli Yvelines, a Mantes-la-Jolie.



perché con molta probabilità, una volta integrate nella società francese, la rifiuteranno. È chiaro, in effetti, che alcuni genitori, come emerge dalle inchieste condotte in Francia, temono tale rifiuto⁴⁹. Tuttavia, la suddetta spiegazione è stata fornita anche in paesi africani in cui l'escissione è parte della tradizione, e quindi della cultura dominante, di molti gruppi etnici. Essa sembra dunque rivelare un mutamento nell'interpretazione del dolore, inteso quale vettore di educazione morale. Ad esempio, secondo le tradizioni delle società dell'Africa occidentale, il dolore non deve essere espresso, poiché è ritenuto una fonte di coraggio; la sofferenza sopportata è resa visibile sul corpo. L'idea che permea tale interpretazione è che le qualità morali sono iscritte sul corpo; esso le indica tramite i suoi gesti e i suoi ritmi, poiché "il rispetto che uno si porta condiziona il rispetto che gli altri gli portano; [...] la propria capacità di dominio sugli altri passa attraverso la capacità di dominio su sé stessi"⁵⁰. La suddetta spiegazione sembra rilevare anche un mutamento nella concezione del corpo come vettore di socializzazione⁵¹, considerato che in Africa la tradizione chiede che la crescita del bambino sia scandita da interventi diretti a ogni stadio della vita ritenuto importante, sancito da un rito e impresso con un segno sul corpo. Sembra infine rilevare un cambiamento anche in relazione alla concezione del corpo come vettore di educazione "civica", di insegnamento della gerarchia sociale tra maggiori e minori di età, tra iniziati e non iniziati.

Il volere praticare l'escissione sulle figlie neonate, perché non rimanga loro la memoria del dolore provato, sembra dunque essere un tutt'uno con l'affievolimento del ruolo di quest'ultimo. Il dolore che, nelle società tradizionali africane veniva non solo valorizzato, ma anche ricercato, sembra oggi spesso rimesso in discussione. Molti segni corporali, o più precisamente le prove che essi rappresentano, vanno in numerosi luoghi sparendo, come avviene per i tatuaggi, oppure si modificano, come è già accaduto per i buchi all'orecchio, che generalmente non vengono più fatti in tutto il padiglione, ma solo nel lobo.

Se il desiderio di evitare la reiterazione dei momenti di dolore e il ricordo del dolore provato conferma un mutamento nella concezione dello stesso, che investe diversi aspetti dell'educazione delle bambine, esso conferma anche che i genitori non intendono fare del male alle proprie figlie, ma anzi compiere un gesto, anche se ciò può sembrare inconcepibile, "per il loro bene". In effetti, l'argomento dei rischi per la salute è proprio

⁴⁹ Si veda **I. GILLETTE-FAYE**, *La polygamie et l'excision*, cit., p. 96.

⁵⁰ **A. RAULIN**, *Femmes en cause*, cit., p. 42.

⁵¹ Si veda **C. TOURÉ**, *Des femmes africaines s'expriment*, in **AA. VV.**, *Les mutilations du sexe de femmes*, cit, pp. 15-21.



quello che sembra avere avuto l'impatto più rilevante nell'opera di dissuasione dall'escissione, svolta tramite l'attività di prevenzione⁵².

5 - Il rapporto dell'escissione con la comunità, la famiglia e il matrimonio

L'associazione con l'abuso, la brutalità o la violenza si conferma inappropriata se si analizzano le motivazioni fornite dalle donne immigrate, da cui l'escissione emerge come una consuetudine *ad includendum*⁵³, in quanto contribuisce a realizzare l'obiettivo dell'integrazione, sia tra i membri della comunità rimasti al villaggio natio sia tra quelli emigrati in "Occidente". Nel quadro di una migrazione vissuta dagli interessati come temporanea, anche laddove spesso non lo è, nelle comunità che praticano l'escissione questa è anche un modo per non interrompere il legame con la terra natia, nel timore di staccarsi per sempre dal villaggio, dalla famiglia, di abbandonare le tradizioni, di non sentirsi accettati o di essere emarginati dal proprio gruppo etnico di appartenenza, ad esempio presso i Soninké o i Bambara, nel paese d'origine o nel luogo di residenza in un paese "occidentale". Diverse sono le motivazioni fornite dalle donne immigrate alla domanda sul perché fanno praticare l'escissione sulle loro figlie. Pare in questa sede fondamentale ricordare quella, fornita soprattutto nelle interviste a donne di origine cittadina, da cui emerge che l'escissione permette anche di non spiacere alla famiglia. Tale risposta mostra che la perpetuazione di tale pratica ruota attorno al perno fondamentale costituito da quest'ultima istituzione, che, nella maggior parte delle società tradizionali, incluse quelle dell'Africa occidentale dove l'escissione è particolarmente diffusa, non è quella mononucleare, composta da una coppia e dai suoi figli, ma quella estesa, costituita da un numero elevato di soggetti, che esercitano di fatto diritti sul bambino. All'interno della famiglia estesa, la decisione di praticare l'escissione non è affidata unicamente ai genitori. Alcune persone hanno, al contrario, un potere determinante relativamente alla scelta di praticarla, in particolare le nonne, le zie e le sorelle, soprattutto la madre del marito e la sorella maggiore di questi.

Fortemente legato alla famiglia e ai legami che da essa promanano è il matrimonio, istituzione cardine delle società africane e uno degli argomenti più spesso usati dalle donne per motivare la pratica

⁵² Per approfondimenti su una delle più consistenti attività di prevenzione svolta in Europa in materia, cioè quella realizzata in Francia, si veda **L. BELLUCCI**, *Consuetudine, diritti e immigrazione*, cit., p. 169 ss.

⁵³ **L. BELLUCCI**, *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, cit., p. 129.



dell'escissione sulle loro figlie; esse affermano che una ragazza non escissa non si sposerà. Il matrimonio, che, nella maggior parte delle comunità che praticano l'escissione sembra essere concepito come endogamico, appare quindi come uno dei motivi principali alla base della perpetuazione della stessa.

Il matrimonio tradizionale africano è concluso dalla famiglia estesa, che ha un rilievo centrale nel diritto tradizionale africano⁵⁴; essendo le famiglie degli sposi coinvolte "nell'instaurazione, preservazione e dissoluzione dell'unione di questi"⁵⁵ si potrebbe affermare che il matrimonio è "l'affaire"⁵⁶ del gruppo e non degli individui.

L'importanza del matrimonio nelle società tradizionali africane si comprende particolarmente se si considera che la condizione di celibe, o di nubile, non è ritenuta positiva; lo *status* della donna, in particolare, è tradizionalmente legato al ruolo di madre e al numero di figli che metterà al mondo.

Secondo Anne Raulin, la presenza dell'escissione e la sua assenza, costituiscono una *marque* discriminatoria tra etnie, impedendo tra queste ogni rapporto sessuale e, *a fortiori*, ogni alleanza matrimoniale. Tale considerazione non si può estendere con certezza a tutte le popolazioni che praticano l'escissione, ma in generale, secondo l'autrice, quest'ultima risulta essere una regola di "endogamia etnica"⁵⁷.

Poiché non in tutte le etnie l'escissione è *conditio sine qua non* del matrimonio, potendo in alcuni contesti essere effettuata anche più tardi, diremo che, generalmente, tra le popolazioni che praticano l'escissione, gli uomini rifiutano di essere il marito di una donna non escissa, rivestendo in tal senso un ruolo cruciale nella perpetuazione della pratica, sebbene occorra considerare le differenze legate all'appartenenza etnica, alla provenienza rurale o cittadina, al grado di scolarizzazione. Nell'immaginario raffigurato dalla tradizione bambara, tramite il detto secondo cui il clitoride va tolto perché potrebbe uccidere l'uomo durante la penetrazione, questi è infatti il destinatario ultimo dell'escissione.

⁵⁴ Si veda **A. GAMBARO, R. SACCO**, *Sistemi giuridici comparati*, UTET, Torino, (1996) 2008, 3^a ed., p. 440.

⁵⁵ **A.N. ALLOTT**, *African Law*, in J. Duncan, M. Derret (a cura di), *An Introduction to Legal Systems*, Sweet & Maxwell, London, 1968, p. 154.

⁵⁶ **C. KUYU**, *Les réformes des droits africains de la famille: un projet juridique visant une hégémonie culturelle*, in C. Kuyu (a cura di), *À la recherche du droit africain du XXI^e siècle*, Connaissances et Savoirs, Paris, 2005, p. 88. Sul tema si veda anche **G.R. WOODMAN**, *African Legal Systems*, in N.J. Smelser, P.B. Baltes (a cura di), *International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences*, Elsevier, Amsterdam (Pergamon, 2001) 2004, p. 229.

⁵⁷ Si veda **A. RAULIN**, *Femmes en cause*, cit. p. 176.



6 - La Convenzione di Istanbul, le norme francesi e i rischi per la libertà religiosa

Anche la Convenzione di Istanbul annovera le mutilazioni genitali femminili nell'ambito delle

«gravi forme di violenza [insieme a:] la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi nel nome del cosiddetto “onore” [...], che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi»⁵⁸,

stabilendo che la cultura, la consuetudine, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possono essere utilizzati per giustificare atti di violenza compresi nell'ambito di applicazione della convenzione⁵⁹.

La Francia, ha firmato tale convenzione l'11 maggio 2011. Il capitolo XII della legge n. 2013-711 del 5 agosto 2013⁶⁰ adatta il diritto francese a questa convenzione, in particolare al suo art. 38 lettera c), espressamente consacrato alle MGF. L'art. 38 prevede infatti che:

“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o [...] del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a”.

La legge del 2013 colma quindi una lacuna presente nel diritto francese, prevedendo un nuovo *délit* che punisce l'incitazione a subire o a commettere una mutilazione sessuale⁶¹, con l'obiettivo di creare un illecito che può essere punito anche quando l'evento lesivo non è stato realizzato, cioè, quanto all'escissione, anche quando essa non è ancora stata compiuta. L'art. 19 della suddetta legge introduce nel Codice Penale francese l'art. 227-24-1, il quale stabilisce che:

“Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user

⁵⁸ Preambolo.

⁵⁹ Si veda art. 12, comma 5.

⁶⁰ Loi n. 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, in *JO* n. 181, 6 agosto 2013, p. 13338.

⁶¹ Si veda Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp).



contre lui des pressions ou des contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisé, de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende [primo comma]. Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée" [secondo comma].

Inevitabile osservare infatti che l'indicazione nella legge di "minore" al maschile e quindi riferito a entrambi i sessi e non di "mineure" al femminile possa in futuro sollevare la questione della circoncisione, facendo insorgere conflitti relativi alla libertà di religione⁶². Mi limito a indicare quanto emerso durante un'audizione di Christine Lazerges, professore di diritto privato e di scienze criminali presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e presidente della *Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH)*, e di Fanny Benedetti, *chargée de mission* presso la *Délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes*. Benedetti ha sottolineato che la disposizione in questione «sui "doni, regali o vantaggi" ("*dons, présents ou avantages*") è totalmente artificiale: è stata creata dalla Francia per fornire degli esempi, che non sono in realtà i buoni», perché, sottolinea la presidentessa Catherine Coutelle, "non ci sono mai doni, regali o vantaggi". Lazerges e Coutelle hanno quindi chiesto che le parole in questione venissero eliminate e che non venissero indicate le modalità d'incitazione, mentre Benedetti ha affermato che il legislatore avrebbe potuto precisare la disposizione in questione "con ogni mezzo" ("*par tout moyen*")⁶³. Chiaramente, questa contestazione è stata sollevata per evitare limitazioni alla punibilità della condotta incitativa, ma mostra il rischio per cui il diritto possa in questa materia intervenire in maniera piuttosto distaccata dalla realtà delle norme consuetudinarie che mira a prevenire.

7 - Considerazioni conclusive

⁶² Si veda *Délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes*, Assemblée Nationale, *Compte rendu n. 25*, Paris, 3 aprile 2013 (<http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-delf/12-13/c1213025.asp>).

⁶³ Si veda *Délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes*, cit.; **M. BENILLOUCHE**, *L'interdiction des mutilations sexuelles entre confirmation et révolution ...*, in *Revue des droits et libertés fondamentaux*, chronique n. 6, 2014 (<http://www.revuedlf.com/personnes-famille/linterdiction-des-mutilations-sexuelles-entre-confir-mation-et-revolution-article/>).



L'escissione coinvolge narrative contrastanti. Da un lato essa viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati moderni, dall'altro affonda le proprie radici in un ordinamento consuetudinario in cui il ruolo e i diritti degli individui sono legati al gruppo di appartenenza e ai suoi interessi collettivi. È una pratica trasmessa di generazione in generazione e ancorata alla tradizione, da cui è quindi difficile distaccarsi.

Che il diritto statale debba intervenire per vietare l'escissione penso trovi molti d'accordo, sicuramente me, così come che il diritto penale possa a fatica disinteressarsene. Il fatto che la famiglia allargata abbia spesso un ruolo fondamentale nella perpetrazione dell'escissione, perché in molti casi la decisione di perpetuarla è presa dalle nonne, dalle zie o dalle sorelle maggiori⁶⁴, anche senza che i genitori ne siano al corrente, contribuisce a rendere ancora più difficile individuare la risposta del diritto, in particolare penale, alla pratica in questione, perché uno dei principi su cui esso si fonda è che la responsabilità penale è personale. Tuttavia, tale diritto non può ignorare l'escissione, a maggior ragione perché essa è soprattutto praticata su minori; le madri o i membri della famiglia estesa prendono una decisione definitiva sul corpo delle bambine, congelando in un momento preciso qualsiasi processo di acculturazione, senza la possibilità di modificare quanto avvenuto più tardi, nel corso della vita. La scelta per quella ragazza sarà stata già presa da altri e sarà irreversibile.

Non tutte le lesioni personali sono tuttavia causate da forme di violenza. Sembra quasi che, per facilitare l'eradicazione dell'escissione e, più in generale delle MGF, occorra riferirsi a una giustificazione diversa rispetto a quella del diritto all'integrità fisica, che costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dagli ordinamenti giuridici occidentali, e/o di quello alla salute, riconosciuto dalla maggior parte di questi ultimi; come se occorresse modificarne i significati antropologici per giustificare un intervento penale che potrebbe essere giustificato tramite un concetto che potremmo dire più neutro, che guarda cioè al risultato dell'atto e/o ai rischi che esso comporta, cioè alle conseguenze concrete effettive o potenziali dello stesso, che rientrano ancor prima che nella sfera psicologica, in quella medica. Se le parole possono infatti essere "solo stratagemmi verbali"⁶⁵, per lo più esse hanno un loro peso giuridico e sociale.

L'accostamento dell'escissione e, più in generale, delle pratiche che vengono ricondotte nell'alveo delle MGF al concetto di abuso, di brutalità o di violenza *tout court* non sembra corrispondere alle motivazioni fornite

⁶⁴ Si veda **A. RAULIN**, *Femmes en cause*, cit, p. 64.

⁶⁵ **T. WEIR**, *Economic Torts*, Clarendon Law Lectures, Oxford 1997 (Lecture Three: Views from Abroad), citato da **H. MUIR WATT**, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Revue internationale de droit comparé*, 3, 2000, p. 522.



dagli immigrati alla domanda sul perché facciano praticare l'escissione sulle loro figlie, né alla cura prodigata verso le stesse. Nei processi svoltisi in Francia in materia di escissione è stato infatti diverse volte riconosciuto che le madri imputate si occupavano bene delle loro figlie. In questo senso si può affermare che l'intento di creare una sorta di "reato di genere" prevale sull'obiettività e porta a snaturare le motivazioni alla base della pratica.

I miei lavori sull'escissione testimoniano che non rientro nell'ambito di quegli studiosi che ritengono che il diritto non debba occuparsi dell'escissione e che men che meno debba farlo quello penale. Sono inoltre consapevole del fatto che molte associazioni che si spendono con impegno encomiabile per l'eradicazione di questa norma consuetudinaria si sono spesso battute e hanno esercitato pressioni affinché i documenti europei fossero adottati nel modo in cui lo sono stati, per garantire una maggiore tutela delle bambine a rischio di escissione. Tuttavia, ritengo che l'automatico accostamento dell'escissione a forme di violenza, quali lo stupro o la schiavitù, compiuto dall'ordinamento giuridico francese e dai testi delle istituzioni europee degli anni 2000, normativi e non, analizzati nel presente lavoro, non sia inevitabile e che possa avere conseguenze negative.

La prima conseguenza negativa è che, paradossalmente, i giudici potrebbero reagire a tale mancata rappresentazione della realtà da parte delle norme giuridiche in un senso opposto a quello dell'intento dichiarato delle norme. Sebbene riguardante un intervento minimo sugli organi genitali femminili come l'*arué*, ma comunque potenzialmente configurabile come mutilazione genitale femminile alla luce della classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)⁶⁶, la recente assoluzione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia⁶⁷ potrebbe essere citata in tal senso. Di fronte cioè a norme che non rispecchiano né la realtà, né l'intento dei soggetti che si trovano a giudicare, i magistrati le applicano in un modo che le svuota di fatto della loro valenza dissuasiva, ciò che potrebbe inviare alle comunità interessate messaggi fuorvianti e, alle volte opposti, rispetto a quelli all'origine delle norme in questione. I magistrati

⁶⁶ Essa prevede infatti quattro tipi di MGF, l'ultimo dei quali comprendente "punture, perforazioni o incisioni del clitoride o delle labbra". Si veda risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE, cit., par. F.

⁶⁷ In riforma della sentenza del Tribunale di Verona (che li aveva comunque condannati a una pena piuttosto mite) la Corte di Appello di Venezia ha assolto i due genitori (unici ricorrenti) perché il fatto non costituisce reato.



sembrano esprimere in questo caso un malessere e la difficoltà ad applicare le norme secondo l'intento punitivo alla base del suddetto "reato di genere".

La seconda conseguenza negativa è che l'accostamento di cui al presente lavoro tra escissione e abuso, brutalità o violenza *tout court* può essere interpretato dalle popolazioni interessate con toni postcoloniali, con il risultato, da un lato, d'inasprire inutilmente i rapporti tra i cosiddetti Sud e Nord del mondo, dall'altro, di rendere ancora più difficile l'inclusione sociale degli immigrati in Europa. Il diritto può intervenire in tema di MGF senza che i significati dell'escissione e, quindi, gli intenti delle popolazioni che la praticano, vengano dimenticati. Il messaggio veicolato dal binomio escissione-violenza potrebbe anche paradossalmente inasprire l'atteggiamento tradizionale verso la stessa come atto di resistenza a un gesto incompreso in "Occidente", spostando semplicemente il terreno delle escissioni praticate su bambine residenti in Europa da questo continente all'Africa. C'è invece ormai la consapevolezza, che emerge anche dai documenti europei, del fatto che perché l'impegno diretto all'eradicazione delle MGF sia efficace, occorre la stretta cooperazione delle comunità in cui tali pratiche sono perpetuate⁶⁸.

Come mostra quanto qui riportato relativamente alla legge francese menzionata, il messaggio veicolato dal binomio escissione-violenza può favorire l'allontanamento del diritto dalla realtà in cui una pratica tradizionale viene trasmessa, nonché aprire indirettamente varchi normativi che possono sollevare complessi conflitti in materia di libertà religiosa, che nulla hanno a che vedere con le questioni migratorie, il dibattito sui quali andrebbe affidato a territori socio-politici più articolati e costruttivi di quanto non possa mai essere una legge⁶⁹.

Sarebbe quindi forse più opportuno sforzarsi di conciliare una corretta individuazione dei comportamenti con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dai nostri ordinamenti. "To call a cat a cat", secondo il noto detto anglofono, sarebbe non solo più corretto nei confronti delle popolazioni interessate e maggiormente costruttivo ai fini dell'inclusione sociale dei migranti, ma permetterebbe anche di superare in parte il su citato malessere dei giudici, favorendo forse una maggiore tutela delle istanze alla base delle norme giuridiche adottate in Europa per sanzionare le MGF.

In questo senso il diritto alla salute sembrerebbe essere il diritto fondamentale attorno al quale costruire sia la prevenzione, sia la

⁶⁸ Si vedano, ad esempio, le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 5 giugno 2014, cit.

⁶⁹ Si veda L. BELLUCCI, *Shaping Notions of Personal Autonomy in Plural Societies*, cit., p. 205.



repressione della pratica tradizionale dell'escissione. La questione della salute è, in effetti, anche quella che si è dimostrata più efficace nell'attività di prevenzione svolta ai fini dell'eradicazione della stessa in Europa. Anche se sembra paradossale, le madri che intendono far praticare l'escissione tengono, infatti, molto alla salute delle loro figlie.

Le norme e i documenti europei in materia di MGF sono invece costruiti attorno alla nozione di uguaglianza di genere. Questo emerge dai testi analizzati nel presente scritto ed è confermato dalla risoluzione del parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori dello stesso, la quale colloca la questione delle MGF nell'ambito degli sforzi e delle azioni sulla "parità di genere e [l']emancipazione femminile"⁷⁰.

Se dovessimo scegliere da quali norme della Convenzione di Istanbul muovere per eradicare le MGF, sembrerebbe particolarmente costruttivo privilegiare quelle che la mettono in relazione con l'integrità psicofisica⁷¹, sebbene possano essere sicuramente migliorate per il modo in cui sono scritte. Invece di orientare a livello sovranazionale, ma anche nazionale, la costruzione delle norme attorno alla nozione di uguaglianza di genere, sarebbe probabilmente più efficace, da più punti di vista, concentrarsi sul bene della salute. Se dovessimo infatti immaginare, come fa Martha Nussbaum, un minimo comun denominatore (*a basic social minimum*)⁷² di *capabilities* (e quindi anche di diritti fondamentali) che tutte le culture ritengono importanti⁷³, la salute vi sarebbe sicuramente inclusa.

⁷⁰ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (2011/2151(INI), par. 9, in *GIUUE* C 153 E, 31 maggio 2013, p. 143.

⁷¹ Si vedano i parr. I e 1. Per approfondimenti sul tema si veda **P. PAROLARI**, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, Rivista telematica (http://www.dirittoquestioni.org/page/2014_n14/25-studi_Parolari.pdf), 14, 2014, p. 875.

⁷² **M. NUSSBAUM**, *Women's Capabilities and Social Justice*, in *Journal of Human Development*, 1, 2, 2000, p. 222.

⁷³ Anche se non tutte lo formalizzano in un diritto costituzionalmente riconosciuto.